



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

MASTER DIRITTO DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

LE ATTIVITA' DI CONTROLLO
DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AIA

Antonella Arena

RELAZIONE STAGE FORMATIVO
EFFETTUATO PRESSO LA
STRUTTURA TERRITORIALE DI CATANIA- ARPA SICILIA

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

INDICE

1. Introduzione.....	pag. 3;
1.1.Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.....	pag. 3;
1.2.La razionalizzazione del sistema effettuata dalla L. 132/2006.....	pag. 5;
2. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).....	pag. 6;
2.1.Quadro normativo.....	pag. 8;
2.2.Requisiti e condizioni per il rilascio dell’AIA.....	pag. 10;
2.3.Verifica di assoggettabilità a VIA	pag.12;
2.4. Procedura di rilascio dell’AIA.....	pag. 17;
3. Attività di controllo al rispetto delle condizioni dell’AIA.....	pag. 18;
4. Caso pratico.....	pag. 22;
5. Conclusioni.....	pag. 25.

1. INTRODUZIONE

Lo stage formativo è stato svolto presso la Struttura Territoriale Catania di ARPA Sicilia.

Nell'ambito di tale percorso, oltre ad approfondire tutti gli aspetti legati all'esercizio delle funzioni demandate all'Agenzia ed al ruolo istituzionale da essa rivestito, è stata effettuata un'approfondita analisi e valutazione delle attività di controllo ex art. 29 decies D.Lgs. 152/2006, per il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.1. Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente è stata istituita dall'art. 90 L.R. 03.05.2001 n. 6 e s.m.i.

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale e amministrativa, sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, da cui vengono emanati gli indirizzi programmatici.

La L. n. 132/2016, modificando il sistema vigente, all'art. 7 ha espressamente attribuito alle Agenzie lo svolgimento di attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie, necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA- livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali - nei territori di rispettiva competenza.

Costituiscono, quindi, enti tecnico-strumentali, separati dall'Amministrazione attiva e dagli organi regionali di indirizzo politico, che esercitano attività di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica, alle quali è demandato lo svolgimento di attività connesse all'esercizio di funzioni pubbliche, segnatamente:

- Il monitoraggio - controllo della tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile;

- L'accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione e documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale, nonché l'erogazione di prestazioni di supporto alla Regione, alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;
- La consulenza, l'istruttoria e l'assistenza tecnico-scientifica a favore di enti ed istituzioni privati;
- L'organizzazione e la gestione del sistema informativo aziendale per la validazione dei dati rilevati ed alimentazione del sistema informativo regionale per l'ambiente;
- La promozione di iniziative di ricerca di base e applicata;
- L'attivazione di sistemi di gestione e contabilità ambientale;
- La redazione dell'Annuario Regionale dei Dati Ambientali rilevati dall'Agenzia;
- Il supporto alla Regione per la redazione della relazione sullo stato dell'ambiente;
- La promozione ed attuazione dell'educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;
- La protezione, il controllo ed il monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale;
- La cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale.

ARPA Sicilia opera, inoltre, per la conoscenza e per il controllo e la tutela dell'ambiente, in continuo confronto con il contesto territoriale, in raccordo con il sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, con attenzione ai temi emergenti, a supporto delle Istituzioni e degli Enti.

1.2. La razionalizzazione del sistema effettuata dalla L. 132/2006.

La Legge 132/2006, recante l'istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente (SNPA) e la disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), pubblicata in G.U. serie Generale n. 166 del 18 luglio 2006, intervenendo su molteplici profili, ha dettato una disciplina variegata spinta dalla finalità di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale sull'intero territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Tale intervento legislativo ha individuato il soggetto istituzionale deputato alla fissazione degli standard essenziali di protezione (**LEPTA**- livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) e le modalità della loro definizione, ha definito la natura e le funzioni dell'ISPRA e delle Agenzie territoriali; ha dettato i requisiti essenziali del personale direttivo, volti a garantire imparzialità e competenza tecnica, affidando all'ISPRA la redazione di uno "schema di regolamento" che definisca le modalità di individuazione del personale ispettivo, secondo principi che garantiscano terzietà ed efficacia ed ha disciplinato il potere tariffario dei soggetti coinvolti nel sistema nazionale.

In particolare, tale disposizione normativa ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente (SNPA), con la creazione di un organo che fonde in una nuova identità le singole componenti del preesistente sistema (n.22).

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali.

Per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, sono stati istituiti i LEPTA, livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, sopra citati, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema Nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Il nuovo sistema intende favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei temi di interesse comune dei ventidue soggetti che lo compongono, creando spazi di confronto, di discussione e di azione comune.

L'intervento realizzato con la L. n. 132 del 2016 è, quindi, ispirato alla finalità di stabilire un principio unitario volto a garantire la "miglior tutela" della materia-obiettivo indicata dalla disposizione costituzionale a tutela dell'ambiente.

2. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

L'AIA è l'autorizzazione integrata ambientale necessaria all'esercizio di determinate tipologie di installazioni produttive, dal cui funzionamento derivano impatti ambientali.

La sua istituzione è finalizzata al superamento dei limiti della regolamentazione settoriale (acqua, aria, suolo rifiuti etc..) che, fornendo approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, possono favorire il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra, anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso. Inoltre, il regime autorizzatorio è strettamente ancorato all'evoluzione del progresso tecnologico, da sottoporre periodicamente a verifica e rinnovo, per garantire, anche successivamente, i più elevati livelli di protezione ambientale che le migliori tecniche via via disponibili permetteranno di conseguire.

Attraverso un'analisi integrata e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT- *best available technologies*) definite per settori di attività, da applicarsi per ogni caso specifico, possono essere individuate le soluzioni tecniche di tipo impiantistico, gestionale e di controllo, che siano anche economicamente sostenibili, per l'eliminazione, o comunque la riduzione, degli impatti ambientali.

L'applicazione di tali principi, sul piano pratico, si concretizza per le attività industriali, che per tipologia e dimensioni rientrano nei parametri dettati dalla normativa, nella soggezione al rilascio e successivo riesame ed aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale che contiene prescrizioni che si basano sulle migliori tecniche disponibili di settore, con riferimento alle caratteristiche tecniche dell'impianto, la posizione geografica e le condizioni ambientali locali.

L'AIA sostituisce in materia tutte le precedenti autorizzazioni, visti, nulla osta e pareri, necessari per l'esercizio dell'impianto ed è rilasciata da un'unica autorità competente.

La disciplina dell'AIA si applica alle installazioni, sia esse esistenti, sia nuove installazioni.

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ha individuato i criteri di definizione delle installazioni, sostituendo così il termine 'impianto', individuando l'installazione quale: *“unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;”*, operando una distinzione tra le installazioni esistenti, *i-quinquies*): *ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui*

all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;” e le nuove installazioni (i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente).

Inoltre, l'autorizzazione può essere adottata per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.

2.1. Quadro normativo.

La politica ambientale comunitaria, nell'anno 1993, ha elaborato una nuova strategia per l'ambiente e lo sviluppo, attraverso l'emanazione del c.d. Quinto Programma d'Azione (1993-2000 - Gazzetta Ufficiale n. C 138 del 17.5.1993), fondato sui principi dello sviluppo sostenibile, della prevenzione e precauzione e della condivisione della responsabilità, così come illustrato nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della Comunità (26.6.1990) e nel Trattato sull'Unione europea del 1992.

Segnatamente, attraverso tale strumento è stata realizzata l'integrazione delle considerazioni ambientali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche economiche e settoriali, nelle decisioni delle autorità pubbliche, nell'elaborazione e messa a punto dei processi produttivi ed, infine, nel comportamento e nelle scelte del singolo cittadino, ottimizzando la partecipazione di tutti i settori sociali in uno spirito di corresponsabilità che si estende all'amministrazione pubblica, alle imprese pubbliche e private e alla collettività (in qualità di singoli cittadini e consumatori).

Al fine di dare compiuta attuazione ai principi espressi nel Quinto Programma, nel 1996, l'Unione europea ha adottato la prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC *Integrated Pollution Prevention and Control*) da applicarsi agli impianti produttivi, di maggiore impatto sull'ambiente, oggi sostituita dalla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ("IED").

In Italia, anche in conseguenza di una procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato per il mancato recepimento della cosiddetta "DIRETTIVA IPPC", è stato emanato il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59: "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione*

integrate dell'inquinamento”, avente ad oggetto il superamento della frammentazione settoriale della normativa relativa alle diverse forme di inquinamento; l'istituzione di un procedimento istruttorio-valutativo unico, multidisciplinare e trasversale, con effetti di semplificazione procedurale e di maggiore efficienza economica, nonché il collegamento del regime autorizzatorio all'evoluzione del progresso tecnologico.

Tuttavia, definitivamente, la direttiva 2010/75/UE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha modificato il D.Lgs. 152/06, nel quale sono comprese le norme che disciplinano il rilascio, l'aggiornamento e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti coinvolti.

La normativa di riferimento che attualmente disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale è contenuta nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ove nel Titolo I sono enunciati i principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la definizione e, nel Titolo III-bis, è disciplinata la regolamentazione specifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Segnatamente, l'art. 4 del D.Lgs. 152/2006 espressamente prevede che: *“Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:*

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.”.

Inoltre, a supporto della corretta interpretazione della normativa, anche in termini di applicabilità, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emanato diverse Circolari, per la definizione dei criteri sulle modalità applicative della disciplina IPPC. Tali disposizioni derivano dall'attività di coordinamento tra i rappresentanti del MATTM e di ogni Regione e Provincia Autonoma e dell'Unione delle Province Italiane (UPI), istituto per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" come stabilito dall'art. 29 *quinquies*, D.Lgs. n. 152/2006. In particolare:

- Circolare n. 22295-GAB del 27 ottobre 2014;
- Circolare n. 12422-GAB del 17 giugno 2015;
- Circolare n. 27569-GAB del 14 novembre 2016.

Le ultime modifiche significative alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 sono state apportate dal D.Lgs. n. 104/2017 e dalla L. n. 167/2017.

2.2. Requisiti e condizioni per il rilascio dell'AIA.

Il comma 4 dell'art. 4 del D.lgs. 152/2006 espressamente prevede che: *"l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale."*

Essa costituisce il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti definiti al Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, volte al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di riduzioni integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

L'autorizzazione è finalizzata ad evitare ed, ove non possibile, ridurre, le emissioni nell'aria, nel suolo e nell'acqua per conseguire un livello elevato di protezione ambientale. *Gli strumenti per realizzare tale obiettivo sono definiti attraverso le **Conclusioni sulle BAT**, salvo quanto previsto all'articolo 29 sexies, comma 9 bis, ed all'articolo 29 octies D.Lgs. 152/2006.*

Le “*Conclusioni sulle BAT*” è un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13 della Direttiva 2010/75/CE e contiene una parte delle analisi dei *BREF (Bat reference document)* riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

In particolare, esso definisce i **livelli di emissione autorizzabili** (*BAT-AEL, BAT-Associated Emission Levels*) per ciascuno dei settori presi in esame.

Il comma 16, dell'art.6 D.lgs. 152/2006 stabilisce che: “*L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:*

- a) *devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;*
- b) *non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;*
- c) *è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;*
- d) *l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;*
- e) *devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;*

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.”

2.3 Verifica di assoggettabilità a VIA.

Preliminare al rilascio dell’AIA è la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell’attività.

La VIA è un procedimento amministrativo finalizzato a valutare preventivamente gli effetti ambientali di opere di rilevante impatto.

Introdotta nell’ordinamento comunitario con la Dir. N. 85/337/CEE e s.m.i., codificata nella Dir. N. 2011/92/UE e s.m.i., nell’ordinamento nazionale, la VIA è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, parte II, da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 104/2017.

Il procedimento, ispirato ai principi di prevenzione, precauzione e di sviluppo sostenibile, impone che l’Autorità competente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, effettui un’analisi globale degli effetti, diretti ed indiretti, che possono derivare dalla realizzazione di un progetto sui seguenti fattori:

- Popolazione e salute umana;
- Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della Dir. 92/43/CEE e della Dir. 2009/147/CE;
- Territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- Interazione tra i diversi fattori elencati.

La VIA ha efficacia temporale non inferiore a cinque anni.

Il provvedimento di VIA è definito come “motivato, obbligatorio e vincolante”.

Il D.Lgs. 152/2006 opera una distinzione tra i progetti, suddividendoli in Allegato II e Allegato III, prevedendo che i primi sono assoggettati a VIA in sede statale ed i secondi sono sottoposti a VIA secondo le leggi regionali.

Autorità competenti in materia di VIA statale sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. L'art. 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 dispone che in sede regionale, l'Autorità competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, sulla base delle disposizioni delle Leggi Regionali e delle Province autonome.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha la facoltà di chiedere una consultazione all'Autorità competente ed alle amministrazioni competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale.

A tale scopo, il proponente trasmette all'autorità, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale ed una relazione nella quale viene chiarito il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, sulla base degli impatti ambientali previsti.

La documentazione sopra elencata viene messa a disposizione del pubblico, attraverso la pubblicazione della stessa sul sito web dell'autorità competente, con modalità che garantiscono, in ogni caso, la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali e commerciali, in conformità alle discipline sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito web, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le amministrazioni competenti, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale; anche tale parere viene pubblicato sul sito web.

Con il D.Lgs. 104/2017 è stata introdotta una nuova fase procedimentale, avviata su richiesta del proponente, qualora non si prevedano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, con riferimento a modifiche ed estensioni del progetto. In tali casi, l'autorità competente, valuta entro trenta giorni se il progetto presentato debba essere sottoposto a VIA o alla procedura di assoggettabilità, ovvero, se debba essere escluso da tali procedure.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*) ha ad oggetto i progetti e le modifiche sostanziali dei progetti indicati all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito di tale procedimento, l'amministrazione valuta se il progetto presenti impatti ambientali significativi e negativi, tali da rendere necessario la sua assoggettabilità a VIA, alla luce dei criteri individuati nell'allegato V, alla parte II del D.Lgs. 152/2006, quali: caratteristiche dei progetti; localizzazione dei progetti; tipologie e caratteristiche dell'impatto potenziale.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, il procedimento di screening viene svolto sullo studio preliminare ambientale, trasmesso dal proponente unitamente a copia del contributo di cui all'art. 33, D.Lgs. 152/2006, relativo agli oneri istruttori che gravano sul proponente medesimo quali costi di istruttoria, del monitoraggio e del controllo.

Lo studio preliminare viene pubblicato sul sito web dell'autorità competente ed, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni.

L'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni per una sola volta, entro trenta giorni dal deposito. Al proponente è assegnato un termine di ulteriori quarantacinque giorni per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti e per un periodo massimo di novanta giorni, tali termini possono essere sospesi. Ove il proponente non ottemperasse alla richiesta di integrazione, la domanda è da intendersi respinta e, conseguentemente, archiviata.

Il provvedimento di screening viene emanato entro i quarantacinque giorni successivi al termine per la presentazione delle osservazioni o entro trenta giorni dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Esso costituisce un provvedimento motivato.

Secondo la Corte di Giustizia, la decisione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un'opera può essere espressa solo mediante l'adozione di un provvedimento esplicito, al quale non può essere equiparato un silenzio assenso (Corte di Giustizia CE, sez. I, 10 giugno 2004, n. C/87/02).

Competente in ordine alla fase istruttoria dei procedimenti di VIA di competenza statale è la **Commissione tecnica di verifica** dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta al massimo da quaranta membri e integrata, se riconosciuto un concorrente interesse regionale, da un esperto designato dalla Regioni e dalla Province autonome interessate.

La fase istruttoria consta di un'analisi contestuale degli effetti ambientali dell'opera da realizzare e gli impatti cumulativi e sinergici del progetto complessivo sul sistema ambientale.

Il D.Lgs. 104/2017 ha mutato il rapporto tra VIA e AIA.

Per effetto della nuova formulazione dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 152/2006, qualora un progetto debba essere sottoposto a screening, l'AIA potrà essere rilasciata soltanto quando, all'esito di tale procedura, l'autorità competente ritenga non necessaria la sottoposizione del progetto a VIA.

Inoltre, il provvedimento di VIA, pur costituendo un provvedimento autonomo, è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti sottoposti a VIA, nonché all'AIA, ove previsti.

Poiché il D.Lgs. 104/2017 ha apportato consistenti modifiche alla disciplina di VIA, da applicare ai progetti avviati dal 16 maggio 2017, si deve distinguere il caso dei procedimenti già pendenti in tale data, e quelli per i quali risulta avviata la fase di consultazione o già presentata la domanda, i quali restano disciplinati dalla normativa previgente.

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale laddove necessario. In questo caso la procedura di VIA viene integrata e coordinata con quella relativa all'AIA con il relativo coinvolgimento e coordinamento delle amministrazioni ed enti interessati. Il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste per l'AIA (di cui agli artt. 29-sexies e 29 septies del D. Lgs. n. 152/2006. Le condizioni e le misure supplementari relative all'AIA contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità definite per l'AIA (agli artt. 29-octies e 29-quattordices del D. Lgs. n. 152/2006). La possibilità di ricorrere al provvedimento unico ambientale si applica in deroga alle disposizioni che disciplinano il procedimento di AIA solo nel primo rilascio.

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza di VIA, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto (compresa l'autorizzazione integrata ambientale laddove previsto) e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In questo caso la procedura di VIA viene integrata e coordinata con quella relativa all'AIA con il relativo coinvolgimento e coordinamento delle amministrazioni ed enti interessati. Le condizioni e le misure supplementari relative all'AIA e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate

con le modalità definite per l'AIA (agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/2006).

2.4 Procedura di rilascio dell'AIA.

I contenuti della domanda di AIA, ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 sono disciplinati dall'art. 29-ter dello stesso Decreto. L'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 disciplina la procedura per il rilascio dell'AIA, stabilendo che la domanda per le installazioni di competenza statale deve essere presentata all'autorità competente a mezzo di procedure telematiche. Per le installazioni di competenza regionale, invece, il gestore deve attenersi alle modalità stabilite dall'autorità regionale di pertinenza.

La domanda deve contenere, unitamente a tutte le informazioni relative all'installazione, una descrizione tecnica dell'impianto con specifica individuazione delle caratteristiche dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata, le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'installazione, la descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione, nonché una sintesi non tecnica per facilitare la consultazione da parte del pubblico.

Avviato il procedimento amministrativo ed esperita la fase di pubblicazione della domanda di AIA sul sito web dell'autorità competente, questa, ai fini del rilascio dell'AIA, convoca apposita Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e 14 ter L. 241/90, alla quale sono invitati il soggetto richiedente l'autorizzazione e le amministrazioni competenti.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi vengono acquisite le prescrizioni del sindaco, in relazione alle industrie insalubri, la proposta dell'ISPRA per le installazioni di competenza statale, ovvero il parere delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente per le altre installazioni, con riferimento alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

L'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di misure alternative o aggiuntive.

Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità esprime il proprio parere sulla domanda che, tempestivamente, viene messa a disposizione del pubblico, con la possibilità di sottrarre all'accesso informazioni tecniche riguardanti l'impianto per ragione di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

Anche successivamente al rilascio, il sindaco, con motivato provvedimento, può richiedere il riesame del provvedimento autorizzatorio.

L'iter di rilascio dell'autorizzazione prevede, quindi, una articolata fase di istruttoria tecnica che ha lo scopo di valutare il progetto imprenditoriale in relazione alla prevenzione di ogni possibile impatto negativo, derivante dalle lavorazioni previste, sugli ecosistemi esposti.

L'importanza della partecipazione del pubblico è stata evidenziata in premessa nella Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali, in conformità a quanto stabilito nella Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni in materia ambientale.

3. ATTIVITA' DI CONTROLLO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AIA.

L'ARPA, quale Ente di controllo, esercita attività di accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA.

L'attività di controllo viene realizzata attraverso la verifica di conformità degli impianti a requisiti standard della normativa, a quelli specifici dell'AIA, oltre che la verifica di adeguamento degli impianti alle BAT. L'attività svolta, oltre ai report attestanti l'esito delle indagini tecniche previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo, vengono trasmessi all'ARPA, con frequenza stabilita, attraverso report tecnici esaustivi al fine di consentire all'ente di controllo una valutazione sulla gestione dell'impianto e sugli impatti sugli ecosistemi esposti generati dalle lavorazioni effettuate. Le attività eseguite in regime di autocontrollo dal gestore IPPC devono essere validate da ARPA.

Qualora l'ente tecnico ritenga che gli accertamenti tecnici non siano eseguiti in modo coerente con quanto espressamente richiesto nel PMC può anche non validare, quindi di fatto annullare l'attività eseguita in autocontrollo. In particolari circostanze l'organo di controllo effettua propri controlli tecnici da effettuare in contraddittorio con il gestore dell'installazione o con suo personale tecnico opportunamente delegato.

L'art. 29 *decies* D.Lgs. 152/2006 disciplina dettagliatamente l'attività di controllo a cui sottoposto il gestore AIA, stabilendo, al comma 3, che: “ (...) *l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:*

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.”.*

Il D.lgs. n. 46/2014 ha conferito all'autorità competente maggiori poteri di iniziativa e di impulso, così come articolati dall'art. 29 *decies*. Oltre alle ipotesi di controllo ordinario disciplinate dal comma 3 della citata disposizione, l'autorità competente può disporre, ai sensi del comma 4, anche di ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati dallo stesso decreto.

Per i **controlli ordinari**, del rispetto delle condizioni dell'AIA, la norma affida la competenza all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – **ISPRA** (anche avvalendosi delle

Agenzie regionali e provinciali territorialmente competenti), per gli impianti di competenza statale, o alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), negli altri casi.

Per l'esercizio dell'attività di controllo, i soggetti deputati possono accedere direttamente presso gli impianti, ai locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori.

L'estrema delicatezza ed importanza di tale fase accertativa rileva anche in rapporto agli effetti che ne conseguono sul piano probatorio in caso di contestazione di violazioni.

Dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione, alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

La relazione è notificata al gestore entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, tramite gli uffici individuati per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative ai procedimenti AIA, entro quattro mesi dalla visita in loco.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte dalla relazione. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni AIA e in possesso dell'Autorità Competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite gli uffici individuati per la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative ai procedimenti AIA, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 relativo all'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Le attività ispettive in sito, previste nei decreti AIA, che prevedono l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotte dalle installazioni interessate (di cui all'art. 29 sexies, comma 6 ter, e di cui

all'art. 29 decies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006) sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il MATTM, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) Un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) La identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) Un registro di installazioni coperte dal piano;
- d) Le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) Le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate pe indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce e i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) Se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

La pianificazione dei controlli, con visita in loco, avviene con cadenza annuale per le installazioni che presentano i rischi più elevati; ogni 3 anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati; ogni 6 mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Tale periodo è determinato, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate che considera almeno:

- a) Gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conti dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) Il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

- c) La partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di Ecogestione e audit (EMAS) a norma del Regolamento CE n. 1221/2009.

4. CASO PRATICO

Analisi e studio di verbale di visita ispettiva ad installazione IPPC, per la verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che, nel rispetto della legge sulla privacy, non essendo ancora pubblicato il precedente verbale non può essere compiutamente citato al fine di non consentirne l'identificazione.

Il gestore IPPC, nella vigenza dell'AIA, ha apportato una modifica sostanziale all'installazione, a seguito di incorporazione di altra società, con conseguente comunicazione all'Autorità competente avente ad oggetto la detta modifica.

L'ispezione ambientale integrata dell'installazione, ai sensi dell'art. 29 *decies* D.Lgs. 152/2006, è stata finalizzata alle seguenti verifiche:

- rispetto delle condizioni dell'AIA;
- accertamento della regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento;
- rispetto dei valori limite di emissione;
- dell'ottemperanza da parte del gestore, ai propri obblighi di comunicazione ed, in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente, sui risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

La redazione del verbale è stata effettuata attraverso la indicazione dei dati dell'installazione IPPC; l'elenco dei provvedimenti autorizzativi, con sintesi descrittiva del ciclo produttivo, con richiamo delle planimetrie dell'impianto, allegati al verbale medesimo; la descrizione puntuale dei presidi ambientali e delle principali "utilities"; la redazione sintetica delle attività di controllo,

con indicazione delle date in cui sono state effettuate le visite in loco ed, infine, la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dall'AIA e le relative osservazioni formulate dal gruppo ispettivo e dal gestore dell'installazione IPPC.

L'attività iniziale del controllo ha avuto ad oggetto la verifica:

- dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera;
- dell'impianto di trattamento chimico fisico delle acque industriali;
- Del punto di scarico delle acque di piazzale e meteoriche non affluenti al suddetto impianto di depurazione;
- degli impianti idrici antincendio;
- delle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- dello stato e condizioni della pavimentazione industriale.

Inoltre, particolare attenzione è stata prestata anche alla presenza della prescritta cartellonistica, con proposizione da parte del gruppo ispettivo di integrare la stessa con della segnaletica, laddove la collocazione dei cartelli in corrispondenza del materiale depositato non fosse possibile, secondo i criteri dettati dall'AIA.

In sede di ispezione sono state eseguite anche delle verifiche delle procedure operative e gestionali relative al controllo radiometrico dei materiali in ingresso all'installazione, dei prodotti finiti e degli ulteriori punti di controllo radiometrico, lungo la filiera produttiva.

L'ispezione è stata articolata in diverse visite in loco, ognuna destinata alla verifica di una parte dell'impianto.

Segnatamente, una intera visita è stata destinata alla verifica dei requisiti tecnici del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) installato in uno dei camini dell'installazione.

Sul punto, l'AIA ha stabilito un monitoraggio in continuo delle Polveri Totali disperse (PTS) di uno dei camini dell'installazione.

Inoltre, l'installazione IPPC ha adeguato il monitoraggio in continuo alle BAT, attraverso l'acquisizione dello SME, strumento costituito da un analizzatore di polveri e di misuratori in continuo della portata e della temperatura fumi.

Tale dispositivo esegue gli auto test di zero, span e cortocircuito della sonda, effettuando un controllo di tipo elettronico il cui risultato viene registrato nel data logger della centralina multicanale e viene anche trasmesso mediante la porta ETHERNET Modbus TCP IP al sistema Software SME.

Il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SME consente di registrare il valore medio orario del parametro emissivo e, conseguentemente, il valore medio giornaliero.

E' stato possibile rinvenire che, al fine di riferire i dati di concentrazione alle condizioni standard, il sistema di monitoraggio adottato ha previsto anche la misurazione e l'acquisizione in continuo dei dati di temperatura dei fumi in prossimità del punto di misura delle concentrazioni alle condizioni tal quali e la registrazione in continuo della velocità dell'effluente gassoso per mezzo di apposito dispositivo. Pertanto, il calcolo della concentrazione media giornaliera è stato eseguito attraverso una media ponderata sulla base della portata di tutti i valori medi orari di concentrazione di PTS.

L'ispezione si è conclusa con la verifica documentale presso la sede della società relativa alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio e nel PMC (Piano di monitoraggio e controllo).

La verifica ha riscontrato l'ottemperanza delle prescrizioni previste dall'AIA ed, in particolare, il gestore ha adempiuto spontaneamente, ponendo in essere tutti gli interventi atti a mitigare le criticità riscontrate in corso di ispezione, uniformandosi tempestivamente a tutte le proposte correttive elaborate dal gruppo ispettivo nel corso delle precedenti visite, nel rispetto del principio di collaborazione che deve informare l'attività in esame.

5. CONCLUSIONI.

L'esperienza di stage è stata positiva sotto tutti gli aspetti, avendomi fornito esperienze e conoscenze tecniche fondamentali, diversamente non acquisibili.

Si ringrazia sentitamente tutta la Struttura Territoriale di Catania – ARPA SICILIA.

In particolare, ringrazio la Dott.ssa Brigida Finocchiaro per avermi accompagnata, indirizzata e sostenuta lungo tutto il percorso, il Dott. Gaetano Giuffrida, nonché il Direttore, Dott. Gaetano Valastro per la enorme disponibilità sempre dimostrata.


Antonella Arena